

# MAZZANO · NUVOLERA · NUVOLENTO

AGGREGAZIONE COMUNI

Ufficio Unico Intercomunale - Edilizia Privata ed Urbanistica

Nuvolento, lì 09/08/2019  
Prot. 0006733

**PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) per PROPOSTA di S.U.A.P. PER  
AMPLIAMENTO EDIFICIO PRODUTTIVO ESISTENTE IN VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T.  
VIGENTE – DITTA ZICHE INVESTIMENTI Srl**

**PARERE MOTIVATO**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS,**

**D'INTESA CON L' AUTORITÀ PROCEDENTE**

**Vista** la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (Valutazione Ambientale Strategica V.A.S.);

**Vista** la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, "Legge per il governo del territorio", con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla citata direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";

**Considerato che:**

- la sopra richiamata legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, prevede all'articolo 4 la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi, valutandone la sostenibilità ambientale;
- con deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia in data 13 marzo 2007 - n. VIII/351, sono stati approvati gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- con deliberazione della Giunta Regionale del 10 novembre 2010, n. IX/761, è stata approvata la "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971", in particolare l'allegato 1r;
- con Delibera della Giunta Regionale del 25 luglio 2012, n. IX/3836 è stata approvata la "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle regole";



**Ricordato che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 03/07/2018 si è dato avvio al procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) a seguito dell'istanza di Sportello Unico per le Attività produttive (S.U.A.P.) in variante al Piano delle Regole del P.G.T. vigente per l'ampliamento dell'edificio produttivo esistente di proprietà della ditta Ziche Investimenti srl;
- nella sopra richiamata deliberazione sono state individuate le figure coinvolte nel procedimento:
  - quale Proponente la Ditta ZICHE INVESTIMENTI S.R.L., proprietaria dell'immobile situato a Nuvolento, Via Pieve n°8, legalmente rappresentato dal Sig. Avv.to Ambrosio Francesco;
  - quale Autorità Procedente l'Amministrazione del Comune di Nuvolento nella persona dell'Arch. Giuliana Pelizzari, in qualità di Responsabile dell'ufficio unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – area urbanistica, edilizia privata e SUAP;
  - quale Autorità Competente l'Amministrazione Comunale del Comune di Mazzano nella persona della Dott. Geol. Mirelia Piazza in qualità di Responsabile dell'ufficio unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - settore Ecologia e Cave;
  - soggetti competenti in materia ambientale:
    - Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bergamo e Brescia;
    - A.T.S. di Brescia
    - A.R.P.A. di Brescia
    - Il Consorzio per la gestione del Monumento Naturale Altopiano di Cariatoghe;
  - enti territorialmente interessati:
    - Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale di Brescia;
    - Provincia di Brescia – Settore assetto territoriale parchi e V.I.A.;
    - Comuni confinanti (Bedizzole, Nuvolera, Prevalle, Paitone, Serle);
    - Autorità di Bacino;
    - Consorzio di Bonifica Medio Chiese;

**Considerato che** in data 04/09/2018 si è tenuta la conferenza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del procedimento di SUAP citato, nella quale è stato presentato il Rapporto Preliminare e la proposta di SUAP in variante ed è stato dato riscontro ai pareri pervenuti:

- Provincia di Brescia - Area della Pianificazione Socio-Economica e Territoriale – Settore della Pianificazione Territoriale n. 106944 del 02/08/2018 pervenuto in data 02/08/2018 prot. n. 7424.
- A.T.S. Brescia – Direzione Sanitaria Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria n° 0085384 del 22/08/2018 pervenuto in data 22/08/2018 prot. n. 7877.
- Acque Bresciane n°50848 del 23/08/2018, pervenuto in data 23/08/2018 prot.n°7897;
- Ufficio Ecologia del Comune di Nuvolento, Prot. n. 8156 del 03/09/2018;
- Ufficio Edilizia privata e Urbanistica del Comune di Nuvolento Prot. n. 8153 del 03/09/2018.

Sono pervenute anche delle osservazioni da parte di privati cittadini:



1. Nota dei Sig.ri BODEI CARLO prot. n. 7884 del 23/08/2018.
2. Nota dei Sig.ri BODEI FERRUCCIO prot. n. 7885 del 23/08/2018.
3. Nota dei Sig.ri BODEI ILARIO prot. n. 7886 del 23/08/2018.
4. Nota dei Sig.ri DARVINI ANGELO prot. n. 7887 del 23/08/2018.
5. Nota dei Sig.ri RONCHI ERMES prot. n. 7888 del 23/08/2018.
6. Nota dei Sig.ri FAVALLI ENRICO prot. n. 7889 del 23/08/2018.
7. Nota dei Sig.ri NOSARI MATTEO e LOSIO LAURA prot. n. 7890 del 23/08/2018.
8. Nota dei Sig.ri MACCARINELLI RICCARDO e GARLETTI LORELLA ANGELA prot. n. 7891 del 23/08/2018.
9. Nota dei Sig.ri BODEI PIERANGELO prot. n. 7892 del 23/08/2018.
10. Nota dei Sig.ri BODEI CARLO, FRANCESCO MARIO, GIOVANNI BATTISTA e PIETRO prot. n. 7896 del 23/08/2018.
11. Nota del Sig. BENEDETTI RINALDO, a nome e per conto anche di altri soggetti, prot. n. 7901 del 23/08/2018

**Visto** il verbale della Conferenza di Verifica prot.n°8287 in data 10/09/2018;

**Dati atto che:**

- con Decreto dell’Autorità competente, D.ssa Geol. Mirelia Piazza, prot.n°8289 in data 10/09/2018 è stato espresso parere negativo in merito all’esclusione dalla V.A.S. del progetto proposto;
- l’Autorità competente individuata nella persona della Dott. Geol. Mirelia Piazza, dal 01/12/2018 non risulta più essere alle dipendenze dell’ufficio unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - Settore Ecologia e Cave;
- per le motivazioni sopra citate, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 12/03/2019 è stata sostituita l’AUTORITA’COMPETENTE per il presente procedimento di VAS, individuando l’Ing. Roberta Soldati, Istruttore Direttivo dell’ufficio unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - settore Lavori Pubblici e Servizi Comunali;

**Ricordato che:**

- in data 22 marzo 2019 sono stati depositati il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica e la Proposta di SUAP in libera visione presso l’Ufficio Tecnico Comunale negli orari d’ufficio e che tali documenti sono stati pubblicati sul sito web del comune di Nuvolento nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito SIVAS della Regione Lombardia nell’area “procedimenti”;
- in data 23/04/2019, prot. 3736 è stata fatta richiesta di integrazioni al progetto presentato;
- in data 21 maggio 2019, alle ore 10,00, si è svolta la seduta finale della Conferenza per la Valutazione Ambientale Strategica della proposta di SUAP in parola, nel corso della quale è stato illustrato il Rapporto Ambientale ed il progetto aggiornato;

**Rilevato che**, in seguito alla pubblicazione del Rapporto Ambientale, sono pervenuti, da parte dei soggetti competenti e degli enti territorialmente interessati, i seguenti pareri:

1. ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia Pratica n°2019.3.67.89 del 17/05/2019, pervenuto al ns. protocollo in data 22/05/2019 n°0004559;
2. PROVINCIA DI BRESCIA – Atto Dirigenziale n° 1547/2019 del 20/05/2019 – pervenuto in data pervenuto



al ns. protocollo in data 21/05/2019 n°0004497;

3. Polizia Locale Prot.Int. 2435 in data 13/03/2019;

4. Consorzio di Bonifica Medio Chiese prot.n°3732 del 23/04/2019;

Evidenziato, in merito ai suddetti pareri, quanto segue:

#### **ARPA Lombardia - Sintesi del parere:**

Per il progetto in esame risulta essere predominante l'aspetto del rumore; l'ampliamento oggetto di studio permetterà di eliminare tutte le attività attualmente svolte in esterno (essenzialmente movimentazione dei carichi) e, a detta del redattore del documento, ridurre ulteriormente le potenziali fonti di immissione acustica nell'ambiente.

L'area sede dell'insediamento è classificata in classe V dal Piano di Classificazione acustica comunale con la presenza di altre tipologie di attività artigianali e campi agricoli confinanti. Sui confini sud, est ed ovest è presente sempre una classe V mentre a nord è presente una classe IV. Sono presenti recettori sensibili (civili abitazioni) in corrispondenza del confine nord, est ed ovest.

Tuttavia, la competente struttura dell'Agenzia sulla valutazione di impatto acustico ha rilevato alcune inesattezze e refusi, in particolare:

- a pag.15, al punto "Calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'attività", sono riportati valori di livelli negativi, indicati come "livelli ambientali". Livelli negativi di rumore non appaiono congruenti con la definizione di "livello di rumore ambientale" come definito dalla vigente normativa;
- non vengono riportati i tracciati delle time history relativi le varie misure effettuate;
- viene dichiarata erroneamente la zonizzazione del Comune di Gianico (BS) invece di quella di Nuvolento (BS) mentre le immagini sono riferite comunque al piano di classificazione acustica del Comune di Nuvolento (BS).

#### **Controdeduzioni:**

In data 17/07/2019 è stata trasmessa la relazione di valutazione Previsionale di impatto Acustico revisionata secondo le indicazioni di ARPA.

#### **PROVINCIA DI BRESCIA – Sintesi del Parere**

Si richiama la necessità di prevedere modalità mitigative utili a ridurre le esternalità negative proprie degli interventi antropici e concorrere alla sostenibilità dell'intervento, in particolare si richiede di definire e strutturare meglio:

- la scelta di prevedere verde verticale (staccato dalla struttura) lungo il fronte della costruzione;
- il progetto di cinta "verde" a confine con l'area rurale a nordest;
- il progetto di compensazione ecologica su aree indicate dalla amministrazione comunale, recante la localizzazione della/e medesima/e e relativa descrizione di modalità e specie previste, che come noto, dovranno essere esclusivamente autoctone e relazionarsi con la rete ecologica sovraordinata;

Rispetto alla precedente istruttoria, in occasione della messa a disposizione del Rapporto Preliminare, è stato rilevato inoltre che:

- le integrazioni indicano l'utilizzo della specie di *Ampelopsis arborea*, mentre nell'elenco delle essenze proposte nel progetto allegato viene indicato il *Trachelospermum jasminoides* (gelsomino sempreverde);
- si indica esclusivamente l'intenzione di integrazione del verde esistente (platano) con una nuova siepe,



ma senza specificarne la consistenza (in termini di specie e sesto d'impianto). Viene inoltre affermato nelle controdeduzioni che saranno messi a dimora n. 8 lecci (*quercus ilex*), ma non se ne trova riscontro nella documentazione relativa al progetto del verde di mitigazione. Con riferimento alla scelta di questa specie, si tenga presente che si tratta di una pianta mediterranea, a grande portamento, che necessita di terreno ben drenato e interventi di potature periodiche, soprattutto se si sceglie per creare una siepe. Valutarne l'opportunità, a fronte delle specie che invece sono state indicate tra le essenze proposte nel progetto (tra cui i carpini);

- si è inteso rinviare la predisposizione del progetto di compensazione ecologica - secondo le indicazioni dell'amministrazione comunale - a prima della conferenza decisoria.

Pertanto, in vista della espressione del parere per la compatibilità con il PTCP si rimane in attesa:

- del progetto di mitigazione coerenziato (nei diversi elaborati) sia per le specie rampicanti previste per la facciata della struttura, sia di quelle per realizzare la cinta "verde" e la siepe, accompagnati da una relazione descrittiva e completa circa le scelte botaniche ed il loro sesto d'impianto, oltre che da un rendering che renda conto della relazione visiva con l'area paesisticamente rilevante;
- del progetto di compensazione ecologica concordato con la amministrazione comunale.

#### **Controdeduzioni:**

In data 17/07/2019 è stata trasmessa la documentazione richiesta consistente nella Tav 14 – Progetto Mitigazioni arboree.

Il progetto di compensazione ecologica è fase di valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale e verrà consegnato prima della conferenza decisoria di SUAP.

#### **Polizia Locale - Sintesi del Parere:**

Parere Negativo in quanto l'art. 28 del CdS prevede nel caso di strada qualificabile come tipo F – locale – una distanza di ml. 10 dal confine stradale. Tuttavia il parere non è vincolante in quanto la recente sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato (n. 3098 del 25.05.18) ribadisce quanto già affermato dall'art. 879 c.2 c.c., e cioè che lo strumento urbanistico è prevalente rispetto alle altre normative, codice della strada compreso.

#### **Controdeduzioni:**

Si prende atto del sopracitato parere e si rimanda alla volontà del Consiglio Comunale.

#### **Consorzio di Bonifica Medio Chiese:**

Il parere fa presente che:

- con delibera del 18 dicembre 2017 numero X/7581 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica" la Giunta della Regione Lombardia ha aggiornato la normativa in materia disponendo che i Consorzi svolgono le funzioni di polizia idraulica sui canali di bonifica e/o irrigazione di cui all'allegato C della delibera stessa nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3 "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'art. 85, comma 5 della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31";
- tutti i canali presenti sul territorio Comunale sono tutelati dalla Normativa di Polizia Idraulica del Comune di Nuvolento e dalla sopracitata Normativa Regionale; pertanto qualora l'intervento rientri nella fascia di rispetto di 10 metri dalla roggia Abate, dovrà essere autorizzato anche dallo scrivente Consorzio;
- in data 15 Marzo 2016 è entrata in vigore la Legge Regionale n.4 "Revisione della normativa regionale



in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua" e che in data 23 Novembre 2017 è entrato in vigore il Regolamento Regionale n.7 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 Marzo 2005 n.12 (Legge per il governo del territorio), a cui i nuovi interventi di trasformazione di uso del suolo dovranno adeguarsi.

**Visto** il parere favorevole all'esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza emesso in data 01/08/2019 prot.n°6569 da parte del Consorzio per la Gestione del SIC IT2070018 Altopiano di Cariadeghe presso il Comune di Serle;

**Vista** la nota a firma dell'Arch. Annovazzi Stefania a nome e per conto del Sig. Benedetti Rinaldo, in qualità di proprietario confinante, prot.n°4482 del 20/05/2019;

**Viste** le integrazioni presentate in data 07/05/2019 prot.SUPRO 32814, e in data 02/07/2019 prot.SUPRO 49341, in particolare inerente lo studio sull'invarianza idraulica dell'intervento proposto a firma dell'Ing. Paolo Pezzagno;

**Rilevato che** il progetto di SUAP presentato rispetta le disposizioni della L.R. 31/2014 in tema di riduzione del consumo di suolo ed in particolare l'art. 5, comma 4 della suddetta legge regionale, in quanto trattasi di ampliamento di attività economica già esistente nonché di variante di cui all'articolo 97 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

**Valutati** gli effetti prodotti sull'ambiente dalla proposta di S.U.A.P. in variante al Piano delle Regole del P.G.T. vigente, per l'ampliamento dell'edificio produttivo esistente di proprietà della ditta Ziche Investimenti srl;

**Valutate** le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta;

**Visti** i verbali delle Conferenze di Valutazione del 04/09/2018 e del 21/05/2019;

Per tutto quanto sopra esposto;

## DECRETA

1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n.VIII/351 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 10 novembre 2010 – n. IX/761 **PARERE POSITIVO** circa la compatibilità ambientale della proposta di S.U.A.P. in variante al Piano delle Regole del P.G.T. vigente, per l'ampliamento dell'edificio produttivo esistente di proprietà della ditta Ziche Investimenti srl, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni ed indicazioni:

- produrre un progetto di compensazione ambientale per un importo pari a € 20.000,00, secondo indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale;

2. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del comune di



Nuvolento e sul sito regionale SIVAS;

3. di provvedere alla trasmissione di copia del presente Decreto ai soggetti/enti coinvolti nell'ambito dei lavori della Conferenza di valutazione.

L'autorità' Procedente per la VAS  
(f.to digitalmente Arch. Giuliana Pelizzari)

L'autorità' Competente per la VAS  
(f.to digitalmente Ing. Roberta Soldati)

